



Prot.n.519/23-na
Circ.n.38/23

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 6 dicembre 2023

Oggetto: Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

Con riferimento alla nostra precedente circolare n.30 del 27 ottobre 2023 inerente la comunicazione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, e da ultimo il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 che ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dovranno essere comunicati i dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito **la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome ex d.p.r. 361/2000.

Le **associazioni non riconosciute** invece **non devono** effettuare alcuna comunicazione anche se iscritte al REA.

Non sono parimenti obbligati gli:

- **Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti:**

L'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana con propria nota (nota Prot. n. 25/2023/UPG del 10 ottobre 2023) aveva precisato che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come Diocesi o Parrocchie) NON erano tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo.

A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono, difatti, ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel

PRENDIAMO IL LARGO



Presidenza FISM Nazionale

D.lgs. n. 231/2007 (c.d. “antiriciclaggio”) e nel già richiamato D.M. n. 55/2022, non essendo – pertanto – tenuti all’obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi.

Successivamente la Camera di Commercio di Milano ha pubblicato sul proprio sito (<https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi>) una serie di FAQ.

Nella numero 50 viene specificato che “gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge n. 222/85 (incluse le parrocchie) sono tenuti ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche private. (...) Sul punto si registra una difforme indicazione della Conferenza Episcopale Italiana ed è opportuna/necessaria una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT)”.

La “conferma” del MEF - auspicata dalla Camera di Commercio di Milano - è pervenuta il 20 novembre; infatti, sono state pubblicate quattordici FAQ elaborate congiuntamente da Banca d’Italia, MEF e UIF, rivolte a fornire alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del titolare effettivo.

In merito all’obbligo di comunicazione da parte degli enti ecclesiastici, nelle FAQ viene sottolineato che “(...) *gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (...) soggiacciono all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese (...). Per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il suddetto obbligo di comunicazione e la disciplina di cui al decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 non trovano applicazione.*”

Il criterio da applicare per l’individuazione del titolare effettivo degli enti ecclesiastici è quello previsto per le persone giuridiche private. Pertanto “(...) *devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*”.

In data odierna, 6 dicembre l’Ufficio giuridico della Cei ha diramato altra nota, la numero 34/2023/UPG con la quale precisa che prende atto delle FAQ uscite nel frattempo da MEF e Banca D’Italia e che nei colloqui informali con le competenti Autorità civili sono stati apprezzati i rilievi giuridici contenuti nella circolare dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici dell’ottobre scorso e tuttavia a causa della ristrettezza dei tempi, con ogni probabilità, non si riuscirà a definire formalmente la questione entro la data stabilita (11 dicembre p. v.) per la comunicazione del titolare effettivo.

Secondo la nota CEI, in questo contesto, accedere all’interpretazione statale che sottopone agli obblighi di comunicazione tutti gli enti ecclesiastici rappresenterebbe un *vulnus* alla normativa concordataria e alle garanzie accordate nell’art. 7.3 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana dell’8 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i titolari effettivi oltre ad appesantire gli enti di adempimenti burocratici certamente gravosi.

PRENDIAMO IL LARGO





Presidenza FISM Nazionale

La nota evidenzia che, se nell'interlocazione con le autorità civili, qualora si arrivasse alla conclusione che anche gli enti ecclesiastici fossero obbligati ad adempiere a tale obbligo, si andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria di circa 35 euro se la omissione **venisse sanata entro 30 giorni dalla scadenza (10/01/24)**.

La nota CEI termina nel seguente modo:

“a motivo delle argomentazioni esposte sembra, pertanto, ragionevole a questo Ufficio consigliare di continuare ad attendere l'esito delle interlocuzioni tra la Segreteria Generale della CEI e le Autorità competenti”.

Per tutto quanto premesso, la FISM nazionale consiglia pertanto agli enti ecclesiastici che svolgono attività di scuola infanzia e servizi educativi di conformarsi all'indicazione dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale, salvo diversa valutazione del legale rappresentante.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area gestionale

Luca Lemmi

Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli

Si allega la nota Cei Prot. n. 34/2023/UPG del 6 Dicembre 2023.

PRENDIAMO IL LARGO